



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per le Relazioni Sindacali

N. 555/RS/
Rif.
Seg.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Permanenza nel ruolo di appartenenza, con impiego in servizi compatibili, del personale dichiarato parzialmente inidoneo in modo permanente per invalidità non dipendente da causa di servizio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.
Circolare esplicativa.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP-USIP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-CONSAP-M.P.	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP UPLS	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA	<u>ROMA</u>

Si trasmette per opportuna conoscenza, la circolare del Signor Capo della Polizia
– Direttore generale della pubblica sicurezza, concernente l'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

De Bartolomeis



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333-D/116.M.3.1

Roma, data del protocollo

OGGETTO: permanenza nel ruolo di appartenenza, con impiego in servizi compatibili, del personale dichiarato parzialmente inidoneo in modo permanente per invalidità non dipendente da causa di servizio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.
Direttive applicative.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
e, per conoscenza	
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Come già segnalato mediante la precedente circolare n. 333.SMOP/2.1317/2020 del 2 marzo 2020, l'art. 5 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha introdotto, tra l'altro, modifiche all'art. 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, prevedendo per il personale dei ruoli della Polizia di Stato che abbia riportato un'inabilità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la possibilità di essere, a domanda, o d'ufficio per esigenze di servizio, *“utilizzato in servizi d'istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacità lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza”*, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato (ruoli tecnici), ovvero, a domanda, in quelle di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi “Polizia di Stato - Fiamme oro”, istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.

Il novellato art. 2 estende, nella sostanza, l'istituto dell'utilizzazione in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa, previsto dal citato d.P.R. n. 738/1981 per il solo personale parzialmente inidoneo per causa di servizio, anche al personale il cui giudizio di parziale inidoneità sia determinato da patologia non dipendente da causa di servizio, prevedendo adempimenti procedurali speculari a quelli disciplinati dal citato d.P.R. n. 738/1981.

Premesso quanto sopra, si ritiene di dover richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di avvalersi quanto più possibile del così stabilito ampliamento di un utile impiego delle preziose professionalità acquisite dal Personale, tanto più in un contesto, quale quello in corso, che ha visto un rallentamento, per quanto contenuto, delle concrete dinamiche assunzionali, a causa dall'emergenza pandemica da COVID-19.

Pertanto, ferma restando l'espressa previsione della facoltà di ciascun interessato di manifestare direttamente la propria adesione all'ipotesi di permanere nel ruolo di appartenenza, formulando domanda in tal senso, si invitano le SS.LL. ad attivare, comunque d'ufficio, con la massima tempestività e a seguire con la necessaria cura le procedure previste, di cui si forniscono le seguenti direttive applicative. concernenti le fasi procedurali che dovranno essere osservate al fine di giungere ad una corretta e completa istruttoria che consenta all'Organo consultivo (Commissione di cui all'art. 4 del citato d.P.R. n. 738/1981) ed ai Servizi della Direzione centrale per le risorse umane di compiere l'attività di competenza senza aggravio dei relativi tempi determinato da istruttorie incomplete.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Criteri di applicabilità della norma

La nuova procedura, comunque destinata al personale appartenente a tutti i ruoli e carriere della Polizia di Stato, dovrà essere applicata, in considerazione della data di entrata in vigore della disposizione, al personale giudicato permanentemente non idoneo nella forma parziale allo svolgimento dei servizi d'istituto, a decorrere dal 20 febbraio 2020.

Modalità di attivazione della procedura e relativi adempimenti

La procedura dovrà essere attivata, nel rispetto degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dall'Ufficio/Reparto di appartenenza del dipendente, all'atto dell'acquisizione del giudizio definitivo di parziale inidoneità, anche ove risulti ancora in corso la procedura di dipendenza da causa di servizio della malattia che lo ha determinato, considerato che per l'avvio del procedimento non risulta più necessario attendere, ai soli fini della ricollocazione lavorativa, l'esito della procedura di riconoscimento.

Tenuto conto che il giudizio di inidoneità costituisce presupposto di natura tecnica della procedura di utilizzazione in esame e che nell'ambito del relativo procedimento medico-legale vengono già assicurate le garanzie partecipative, la comunicazione di avvio del procedimento dovrà contenere le seguenti informazioni:

- l'utilizzazione in servizio è disposta d'ufficio o a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dell'accertata inidoneità parziale;
- la procedura è curata dal competente Servizio della Direzione centrale delle risorse umane individuato sulla base della qualifica del dipendente;
- il provvedimento finale viene emesso previa acquisizione del parere della Commissione consultiva di cui all'art. 4 del citato d.P.R. n. 738/1981, la quale dovrà individuare i servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, sulla base delle risultanze medico legali;
- l'eventuale domanda di transito negli altri ruoli della Polizia di Stato (procedura destinata esclusivamente al personale che espleta funzioni di polizia) e/o nelle altre amministrazioni dello Stato potrà essere prodotta nella sola ipotesi di esito negativo di quella di utilizzazione e sempreché residui l'idoneità al passaggio, nel rispetto del termine perentorio di sessanta giorni adesso decorrenti dalla notifica dell'esito negativo;
- qualora l'interessato dichiari di non volersi avvalere della facoltà di transito o lasci inutilmente decorrere il termine per produrre la domanda, nei suoi confronti verrà emesso il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute, salvo che, entro lo stesso termine, l'Amministrazione ne disponga d'ufficio, per esigenze di servizio, il transito ai ruoli tecnici.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di interessare immediatamente l'Organo medico-legale competente, qualora nel processo verbale non si evidenzi in modo chiaro se il giudizio di permanente inidoneità sia da ritenersi nella forma *assoluta* o *parziale*,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ovvero non risultino le prescrizioni relative ai servizi da controindicare, nonché ove non venga indicata la residua idoneità al passaggio negli altri ruoli della Polizia di Stato e in quelli delle altre amministrazioni dello Stato.

Completata la suddetta fase istruttoria, i relativi atti dovranno essere trasmessi al competente Servizio della Direzione centrale per le risorse umane, per il successivo *iter* procedurale.

Posizione di stato giuridico

Per quanto riguarda la posizione di *status* del Personale giudicato permanente non idoneo nella forma parziale in conseguenza di una malattia in corso di riconoscimento, resta fermo, in attesa dell'utilizzazione in servizio, quanto disposto dall'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

Nei confronti del personale che sia stato giudicato permanentemente non idoneo nella forma parziale in conseguenza di una malattia già ritenuta non dipendente da causa di servizio o che non abbia presentato domanda per un tale riconoscimento, fino all'utilizzazione in servizio con le opportune prescrizioni continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 68 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La posizione di *status* dovrà essere, comunque, comunicata al competente Servizio della Direzione centrale per le risorse umane, contestualmente alla trasmissione degli atti della fase istruttoria compiuta in ambito territoriale.

Si confida nella consueta collaborazione per la corretta applicazione dell'istituto di riferimento.

La presente circolare è consultabile sul portale della Polizia di Stato DOPPIAVELA.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

4
✓
i